

CAPITOLATO SPECIALE

Fornitura di strumentazione scientifica per macinazione per i Laboratori del Centro Nazionale della Rete Nazionale dei Laboratori dell'ISPRA in relazione al progetto ON FOOD (Research And Innovation Network On Food And Nutrition Sustainability, Safety And Security progettuali per “Ricerca e innovazione” da finanziare nell’ambito del PNRR nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3 “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”, PE 00000003 Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il progetto ON FOOD (Research And Innovation Network On Food And Nutrition Sustainability, Safety And Security), si inserisce tra le proposte progettuali per “Ricerca e innovazione” da finanziare nell’ambito del PNRR nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3 “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”, PE 00000003 – SPOKE 4, CUP G43C22002610001, finanziato dall’unione europea – NextGenerationEU..

Il progetto ha l’obiettivo realizzare di miglioramento della qualità alimentare e nutrizionale per soddisfare meglio le esigenze e le aspettative del consumatore moderno, attraverso la riformulazione degli alimenti, lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili e una nuova progettazione alimentare che permetta di salvaguardare lo stato di nutrizione e salute a livello di popolazione.

In particolare, ISPRA è coinvolta nel WP1 (work package 1) – Ricerca Fondamentale e parteciperà occupandosi del riccio di mare inteso come alimento di elevato pregio. Saranno condotte analisi chimiche e organolettiche per verificarne i diversi livelli di eventuali contaminanti sulla base delle diverse aree di pesca.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto la fornitura di strumentazione scientifica per macinazione nuova di fabbrica, non ricondizionata e non utilizzata per demo, per i Laboratori del Centro Nazionale della Rete Nazionale dei Laboratori dell'ISPRA, nel rispetto di quanto previsto nell’ambito del progetto ON FOOD

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E SPECIFICHE TECNICHE

La strumentazione come di seguito indicata deve essere fornita con relative schede di sicurezza ai sensi del Regolamento europeo CLP (Classification, Labelling and Packaging), (CE) n.1272/2008, redatte in lingua italiana, nuova di fabbrica esente da qualsiasi difetto, non ricondizionata e non utilizzata per demo.

Specifiche tecniche della fornitura:

prodotto	descrizione	quantità
Mulino IKA A11 basic o equivalente	mulino per macinazione ad urto e a taglienti con camera di macinazione separabile di volume pari a 80 ml e idonea al riempimento con azoto liquido, comprensivo di polverizzatore ad urto.	2
Polverizzatore A 11.1 per triturazione ad urto o equivalente	trituratore per macinazione ad urto per mulino IKA A11 basic	6
Lama A 11.2 per macinazione a taglienti o equivalente	trituratore per macinazione a taglio per mulino IKA A11 basic	2
Mulino IKA Multidrive Control o equivalente	mulino a velocità variabile fino a 20000 rpm con capacità di pesata, raffreddamento e misura della temperatura	1
Camera di macinazione IKA MultiDrive MI 400 T – S per mulino IKA Multidrive Control o equivalente	camera di macinazione sigillata con lama per macinazione ad urto e sensore di temperatura.	1
Standard beater IKA MI400.1 per mulino IKA Multidrive Control o equivalente	trituratore per macinazione ad urto per mulino IKA Multidrive Control	4
IKA MultiDrive MI 400.3, Beater, tungsten carbide per mulino IKA Multidrive Control o equivalente	trituratore per macinazione ad urto al carburo di tungsteno per mulino IKA Multidrive Control	3
MultiDrive MI 400.2 Star shaped cutter, stainless steel per mulino IKA Multidrive Control o equivalente	trituratore per macinazione a taglio, in acciaio inossidabile, per mulino IKA Multidrive Control	2

La fornitura deve prevedere:

- la consegna dell'apparecchiatura hardware, dei rispettivi software e la relativa installazione presso la Struttura destinataria della stessa;
- i manuali tecnici, d'uso e di sistema, e le certificazioni di conformità e qualità in lingua italiana;
- il montaggio e l'installazione della strumentazione di cui sopra;
- un affiancamento iniziale all'utilizzo della strumentazione scientifica svolto da personale tecnico qualificato, in presenza presso i laboratori ISPRA; tale affiancamento dovrà consentire l'utilizzo in autonomia della strumentazione da parte del personale tecnico ISPRA dedicato, In ogni caso non dovrà essere inferiore a 3 (tre) giornate intere lavorative.
- la garanzia sull'intera fornitura per la durata di 24 mesi decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità da parte del responsabile unico del procedimento. Gli interventi correttivi sugli strumenti in garanzia sono a carico dell'Appaltatore che li dovrà rendere con servizio qualificato, mediante interventi in situ entro 3 giorni lavorativi, con ripristino funzionale entro 8 giorni lavorativi, dalla richiesta di intervento inoltrata tramite mail a cura del direttore dell'esecuzione del contratto.

- tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, ritiro e smaltimento dei materiali di scarto, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e i successivi interventi in garanzia delle apparecchiature

4. TEMPO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

La consegna, l'installazione e la messa in funzione della strumentazione dovrà essere ultimata entro 60 gg a decorrere dalla data di stipulazione del contratto

La consegna e l'installazione della strumentazione scientifica comprensiva delle spese di trasporto, imballaggio ed ogni altro onere aggiunto, dovrà essere effettuata presso la sede dei laboratori del Centro Nazionale per la Rete nazionale situati in via del Fosso di Fiorano n. 64 Roma- 00143 presso la Fondazione Santa Lucia, nei laboratori dell'Area Chimica posti al secondo piano.

Per la comprova del rispetto del principio del DNSH, nei limiti in cui è applicabile, è facoltà dell'ISPRA richiedere all'affidatario la sottoscrizione di una dichiarazione di conformità al principio del DNSH ed alla normativa in materia ambientale.

I poteri del RUP in caso di scostamenti o difformità rispetto alle prescrizioni derivanti dall'esecuzione del presente appalto sono previsti dal Contratto.

5. PRINCIPIO DEL DNSH

Il Regolamento UE 241/2021 stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). Il Regolamento (UE) 2020/852 e il Regolamento Delegato 2021/2139 descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo, ovvero per ogni attività economica sono stati raccolti i criteri cosiddetti DNSH. Nella mappatura delle singole misure del PNRR, riportata nella Guida Operativa DNSH (pubblicata nel 2022), alla Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all'impresa” - Linea di investimento 1.3, “Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca”, è associato il Regime 1, ovvero “L'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici”.

Il progetto “Food quality and nutrition”, nel cui ambito si colloca l'acquisizione in oggetto, rientra nello Spoke 4 del progetto “ONFOODS - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security”. Per quanto riguarda il rispetto del principio DNSH, al progetto ONFOODS è stato assegnato il Regime 1, in quanto attività principale, mentre il progetto “Food quality and nutrition” costituisce un intervento accessorio che è quindi soggetto al rispetto del Regime 2.

Le attività del progetto “Food quality and nutrition”, nel cui ambito si colloca l'acquisizione in oggetto, sono coerenti con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ed hanno impatti nulli o trascurabili sui sei obiettivi ambientali,

per cui è possibile adoperare un approccio semplificato alla valutazione, con il rispetto di requisiti minimi DNSH (ed esclusione della valutazione del tagging climatico).

La conformità con il principio del DNSH è stata valutata anche tramite le schede tecniche di autovalutazione che la Guida Operativa per il rispetto del DNSH indica come associate all'intervento Missione 4, Componente 2, Linea di investimento 1.3: la Scheda n. 6 "Servizi informatici di hosting e cloud", la Scheda n. 26 "Finanziamenti a imprese e ricerca". Poiché le Schede tecniche richiamate non contemplano specifici vincoli DNSH applicabili all'impiego delle apparecchiature da acquisire, si ritiene che l'appalto in questione rispetti i principi del DNSH, in quanto l'impatto previsto dall'impiego della strumentazione avrà impatto nullo o trascurabile sui sei obiettivi del Green Deal europeo.

Nello specifico, le apparecchiature che saranno acquistate:

- non richiedono l'utilizzo di combustibili fossili e non prevedono emissioni di gas climalteranti durante tutto il ciclo di vita;
- prevedono il minimo uso di energia;
- verranno ospitate in strutture già esistenti;
- non generano impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi;
- non producono e non rilasciano sostanze nocive nell'ambiente;
- non creano alcun impatto in termini di rumore o alterazione di qualunque altra condizione ambientale.

Il fine vita di tali apparecchiature sarà gestita limitando il più possibile la quantità di rifiuti. Rispetto ai vincoli DNSH riportati nelle Schede tecniche segnalate nella Guida Operativa (Scheda n. 6 "Servizi informatici di hosting e cloud" e la Scheda n. 26 "Finanziamenti a imprese e ricerca"), si ritiene che l'appalto in questione rispetti i principi del DNSH, in quanto l'impatto previsto dall'acquisto della strumentazione 2 avrà impatto nullo o trascurabile sui sei obiettivi del Green Deal europeo

Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR - Italia domani)

6. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Appaltatore garantisce l'applicazione del CCNL commercio, salvo l'indicazione di un diverso contratto collettivo con tutele equivalenti da parte dell'operatore economico in sede di offerta.

7. SUBAPPALTO

L'appalto è consentito senza limitazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del Codice. La cessione del contratto di appalto, nonché l'integrale affidamento a terzi dell'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte comportano la nullità del contratto stesso.

8. MONITORAGGIO IN ITINERE

L'adempimento delle prescrizioni finalizzate al rispetto di *Target* e *Milestone*, del contributo dell'appalto all'indicatore comune; del principio del DNSH e dei tagging climatico e digitale saranno comprovati dall'affidatario, in fase di esecuzione, mediante:

- la sottoscrizione di dichiarazioni e certificazioni.

Per la comprova del rispetto del principio del DNSH, l'ISPRÀ richiederà all'Affidatario la sottoscrizione di una dichiarazione di conformità al principio del DNSH ed alla normativa in materia ambientale.

I poteri del RUP in caso di scostamenti o difformità rispetto alle prescrizioni derivanti dall'esecuzione del presente appalto sono previsti dal Contratto.

9. FATTURAZIONE: FREQUENZA E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Affidatario potrà emettere fattura al termine dello svolgimento della prestazione.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità da parte del RUP, attestato per le procedure sottosoglia comunitaria dal certificato di regolare esecuzione.

10. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione del costo della fornitura o del servizio, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si prende a riferimento l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

La revisione del prezzo è subordinata alla presentazione di apposita istanza.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità

Per comprovare l'aumento dei prezzi l'Affidatario dovrà allegare all'istanza di revisione la seguente documentazione:

- Le fatture pagate per l'acquisto di materiali;
- Le bollette per utenze energetiche;

11. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche e le varianti al contratto sono regolate dall'art. 120 del Codice

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Chiara Maggi

Allegato "Informativa Trattamento Dati"